



DELIBERA N. 488/20/CONS

**ORDINANZA INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELL'AGENZIA
REGIONALE PER LA SALUTE ED IL SOCIALE PUGLIA (C.F. 00238890720)
PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE
NELL'ARTICOLO 41 DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N.
177**

(CONTESTAZIONE N. 09/20/SIR)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione del Consiglio del 23 settembre 2020;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante *“Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”* (di seguito denominato *Tusmar*) ed, in particolare, l’articolo 41;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante *“Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante *“Modifiche al sistema penale”*;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante *“Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo”*;

VISTO l’articolo 7 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante *“Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”*, come modificato, da ultimo, dall’articolo 117 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, ai sensi del quale *“Il Presidente e i componenti del Consiglio dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui all’articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, in carica alla data del 19 settembre 2019, continuano a esercitare le proprie funzioni, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili e urgenti, fino all’insediamento del nuovo Consiglio e comunque fino a non*



oltre i 60 giorni successivi alla data di cessazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020”;

VISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 settembre 2009 sugli *“Indirizzi interpretativi in materia di destinazione delle spese per l’acquisto di spazi pubblicitari da parte delle Amministrazioni dello Stato ai sensi dell’articolo 41 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177”* (di seguito denominata *Direttiva sugli indirizzi interpretativi*);

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *“Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 95/19/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante adozione del *«Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e consultazione pubblica sul documento recante “Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”»*, e, in particolare, l’Allegato A, recante *“Testo del regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni”*, come modificato dalla delibera n. 529/14/CONS del 13 ottobre 2014 e, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS del 16 ottobre 2015, recante *“Modifiche al Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni”*;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante *“Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”*;

VISTA la delibera n. 4/16/CONS, del 14 gennaio 2016, recante *“Nuove modalità per la comunicazione all’Autorità delle spese pubblicitarie delle AA.PP. e degli enti pubblici di cui all’art. 41, comma 1, del d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177. Approvazione di un nuovo modello telematico e differimento del termine di presentazione delle comunicazioni”*;

VISTA la delibera n. 59/17/CONS dell’8 febbraio 2017, recante *“Termine di presentazione delle comunicazioni all’Autorità delle spese pubblicitarie delle amministrazioni pubbliche e degli enti pubblici di cui all’articolo 41, comma 1 del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177”*.



VISTI gli esiti del monitoraggio d'ufficio sulle comunicazioni delle spese pubblicitarie per fini istituzionali da parte delle amministrazioni pubbliche ed enti pubblici anche economici;

VISTO l'atto di contestazione n. 09/20/SIR del 22 giugno 2020, notificato all'Agenzia Regionale per la Salute ed il Sociale Puglia in pari data, con prot. AGCOM n. 0266055;

VISTI gli atti del procedimento complessivamente acquisiti;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Con atto del Direttore Servizio ispettivo, Registro e CO.RE.COM n. 09/20/SIR del 22 giugno 2020, notificato a mezzo PEC in pari data, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito denominata Autorità) ha contestato all'Agenzia Regionale per la Salute ed il Sociale Puglia (di seguito denominata AReSS Puglia), cod. fisc.: 00238890720, con sede a Bari (BA), Lungomare Nazario Sauro, n. 33 Cap 70126, la presunta violazione della disposizione contenuta nell'articolo 41, comma 1, del *Tusmar*.

Dall'esame della comunicazione trasmessa dall'AReSS Puglia, in data 25 marzo 2020 (prot. n. 0001656), relativamente alle spese per pubblicità istituzionale, riferite all'esercizio 2018, è emerso che alla voce "*su emittenza radiofoniche e/o televisive e locali*" non è stata destinata la quota del 15 % del totale delle spese pubblicitarie (euro: 9.560,33), prevista dalla norma e più precisamente:

- alla voce "*su quotidiani e periodici*", è destinata la somma di euro: 9.215,38, pari al 96,391 % del totale delle spese pubblicitarie (Euro: 9.560,33);
- alla voce "*su emittenza radiofoniche e/o televisive locali*", non è destinata alcuna somma;
- alla voce "*su altri mezzi di comunicazione*", la somma di Euro: 344,95.

L'AReSS Puglia, dunque, avrebbe violato l'articolo 41, comma 1, del *Tusmar* ove si prevede che le somme "*che le amministrazioni pubbliche o gli enti pubblici anche economici destinano, per fini di comunicazione istituzionale, all'acquisto di spazi sui mezzi di comunicazione di massa, devono risultare complessivamente impegnate, sulla competenza di ciascun esercizio finanziario, per almeno il 15 per cento a favore dell'emittenza privata televisiva locale e radiofonica locale operante nei territori dei Paesi membri dell'Unione europea*".



2. Deduzioni dell'AReSS Puglia e approfondimenti istruttori.

Con nota del 13 luglio 2020, prot. Agcom n. 0298777, inviata il 10/07/2020 tramite PEC, il Direttore Generale dell'AReSS Puglia ha rappresentato le proprie argomentazioni in merito ai fatti contestati. Relativamente alla somma complessiva di euro 9.215,38 indicata alla voce quotidiani e periodici, innanzitutto ha precisato che una parte, pari ad euro 4.215,38, è stata erroneamente indicata, rilevando trattarsi di spese afferenti alla pubblicazione di articoli scientifici su riviste specializzate e che, in base alla direttiva della Presidenza Consiglio dei Ministri del 28 settembre 2009, tali spese non sarebbero oggetto di comunicazione. Inoltre, la restante somma di euro 5.000,00 costituisce spesa per la pubblicazione di un inserto all'interno della rivista "FAX" dal titolo "al servizio della salute" e distribuita ai partecipanti ad un convegno realizzato in occasione della 82^a edizione della Fiera del Levante 2018. La spesa di tale evento, essendo rivolta al *middle e top management* del sistema sanitario della regione Puglia, ad avviso dell'Ente non sarebbe oggetto di comunicazione ai sensi dell'art. 41 *Tusmar*, poiché la stessa non rientrerebbe nella categoria dell'utilizzo dei mezzi di comunicazione di massa.

Nel rappresentare le proprie argomentazioni in merito ai fatti contestati, l'AReSS Puglia chiedeva altresì, di essere ascoltata personalmente sui fatti contestati. In data 17 settembre 2020, veniva convocata apposita audizione presso sede di Napoli dell'Autorità, giusta nota prot. n. 0362768 del 7 settembre 2020, inviata tramite PEC.

3. Valutazioni dell'Autorità.

Alla luce delle informazioni fornite in sede di audizione, che peraltro confermano le argomentazioni recate nella nota del 10 luglio 2020, relativamente alla prima tipologia di spesa (spese afferenti alla pubblicazione di articoli scientifici su riviste specializzate), pari ad euro 4.215,38, l'Autorità conviene con quanto riferito dall'Ente, trattandosi di pubblicazioni non effettuate su mezzi di comunicazione di massa. Viceversa, la spesa di euro 5.000,00 – alla quale va aggiunta l'IVA – sostenuta per la pubblicazione di un inserto all'interno della rivista "FAX", avrebbe dovuto essere considerata come rientrante nell'obbligo di rispetto delle quote di cui alla norma in argomento, anche ai sensi della citata Direttiva. Si tratta, infatti, di attività di divulgazione attraverso mezzi di comunicazione di massa e, pertanto, oggetto di comunicazione ai sensi dell'art. 41 *Tusmar*. La distribuzione di tale inserto è avvenuta, segnatamente, attraverso una testata editoriale cartacea, con un numero (50.000 copie) di per sé significativo.

Dall'esame congiunto, effettuato in sede di audizione, dei documenti allegati alla predetta nota del Direttore Generale dell'AReSS Puglia del 10 luglio 2020, il computo complessivo risulta essere così rideterminato:



- alla voce “*su quotidiani e periodici*”, è destinata la somma di euro: 6.100,00, pari al 94,65 % del totale delle spese pubblicitarie (Euro: 6.444,95);
- alla voce “*su emittenza radiofoniche e/o televisive locali*”, non è destinata alcuna somma;
- alla voce “*su altri mezzi di comunicazione*”, la somma di Euro: 344,95.

Pertanto, sulla base del riscontro dei documenti presentati, nonostante siano variati i valori iniziali, persiste la criticità alla voce “*su emittenza radiofoniche e/o televisive locale (almeno il 15%)*”.

CONSIDERATO, quindi, che, sulla base delle informazioni e della documentazione fornite dall’ARESS Puglia in sede istruttoria, la quota d’obbligo, indicata dall’articolo 41, comma 1, del *Tusmar*, non risulta comunque rispettata con riferimento all’esercizio finanziario 2018;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro: 5.165,00 (cinquemilacentosessantacinque/00) a euro: 51.646,00 (cinquantunmilaseicento quarantasei/00) ai sensi degli articoli 41 e 51, comma 2, *lett. f)*, del *Tusmar*;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione per la violazione contestata nella misura di euro: 5.165,00 (cinquemilacentosessanta cinque/00), al netto di ogni altro onere accessorio e che, in tale determinazione, rilevano i seguenti criteri, di cui all’articolo 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento tenuto dall’ARESS Puglia può ritenersi di entità lieve, non esistendo precedenti e considerando le problematiche applicative incontrate dall’Ente in relazione alla tipologia di promozione delle attività; a ciò si aggiunga la considerazione della lieve entità delle spese di pubblicità nel suo complesso.

B. Opera svolta dall’agente per l’eliminazione o l’attenuazione delle conseguenze dannose

Dall’istruttoria svolta si rileva che l’Ente provvederà a dotarsi di un sistema di monitoraggio e vigilanza sull’impiego delle risorse finanziarie destinate per fini di pubblicità istituzionale su mezzi di comunicazione di massa.

C. Personalità dell’agente

L’Ente, per natura e funzioni svolte, si presume supportato da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente.



D. Condizioni economiche dell'agente

Con riferimento alle condizioni economiche dell'agente, si evidenzia che dalla complessiva situazione amministrativa dell'Ente si evince che la misura della sanzione non è particolarmente afflittiva per lo stesso.

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ACCERTA

Che l'Agenzia Regionale per la Salute ed il Sociale Puglia, cod. fisc.: 00238890720, con sede a Bari (BA), Lungomare Nazario Sauro, n. 33 Cap 70126, ha violato, con riferimento all'esercizio finanziario 2018, l'articolo 41, comma 1 del *Tusmar*, in riferimento alla pubblicità a favore dell'emittenza radiofoniche e/o televisive e locali;

ORDINA

al predetto Ente di pagare la sanzione amministrativa di euro 5.165,00 (cinquemilacentosessantacinque/00) al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto per la violazione delle disposizioni contenute nell'articolo 41 *Tusmar* con riferimento all'esercizio finanziario 2017;

INGIUNGE

all'Agenzia Regionale per la Salute ed il Sociale Puglia (di seguito denominata AReSS Puglia), cod. fisc.: 00238890720, con sede a Bari (BA), Lungomare Nazario Sauro, n. 33 Cap 70126, di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 488/20/CONS*", entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, all'AGCOM quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 488/20/CONS*".



Il presente atto, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, *lett. b)*, del Codice del processo amministrativo, approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104, può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva, entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 23 settembre 2020

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Nicola Sansalone